

Responsabilità in edilizia, gli ordini chiedono tutele

Più tutele ai professionisti in tema di responsabilità in edilizia. In particolare, sul versante della prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale, che deve decorrere dal giorno del compimento della prestazione ed esaurirsi nei dieci anni successivi alla stessa. È la richiesta dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti e dei geometri che, ieri, hanno inviato al ministero delle infrastrutture e dei trasporti una nota congiunta con le principali proposte delle categorie in materia di edilizia, rispondendo alla consultazione indetta dal ministero a seguito della quarta riunione del Tavolo piano casa.

Sul versante della responsabilità professionale, quindi, i tre Consigli nazionali «chiedono, in analogia e a rafforzare quanto indicato dalla legge sull'equo compenso, che il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale debba decorrere dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista ed esaurirsi nei dieci anni successivi».

A livello generale, il primo punto sollevato è relativo al «riordino e alla revisione delle tipologie di intervento edilizio», dando «priorità all'attenzione nei confronti del costruito, nel quadro dei principi della soste-

nibilità». Segue la razionalizzazione dei titoli abilitativi relativi a ciascuna delle tipologie di intervento edilizio, «che dovrà basarsi sulla riduzione dei titoli edilizi». Importante lavorare anche per la «definizione delle diverse tipologie di difformità che va formulata nell'ottica di una massima semplificazione e chiarezza interpretativa, che può essere raggiunta con due sole tipologie ben demarcate, la parziale difformità e la totale difformità». Così come per i titoli edilizi: le difformità dovranno divenire norme di principio, uniche e valide sull'intero territorio nazionale. Infine, «quanto allo stato legittimo immobiliare e relativi titoli legittimanti», esso deve espressamente prevedere, oltre ai titoli rilasciati, quelli divenuti efficaci anche in assenza di una diretta verifica degli uffici comunali, a condizione che siano maturate le condizioni della legge 241/1990.

— © Rassegna riservata — ■